

(N. 2020)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

e col **Ministro per il Commercio con l'Estero**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1975

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la CEE e la CECA hanno stipulato una serie di accordi di libero scambio con i Paesi dell'EFTA non aderenti alle Comunità, essenzialmente al fine di non instaurare, a seguito dell'adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda, nuove barriere agli scambi europei. Trattasi, cioè, di salvaguardare il regime di libero scambio esistente fra i Paesi dell'EFTA.

In analogia a quanto fatto con gli altri Paesi, sono stati conclusi con la Finlandia, il 5 ottobre 1973, due accordi separati: uno relativo ai prodotti CEE ed uno relativo ai prodotti CECA.

I negoziati per la conclusione di tali accordi si erano conclusi già nell'ottobre 1972, ma motivi essenzialmente politici, superati solo nell'estate 1973 con la conclusione di un accordo tra la Finlandia ed il COMECON, ave-

vano impedito al Governo finlandese di firmare fin da tale epoca gli accordi con le Comunità europee.

Il presente disegno di legge ha per oggetto soltanto l'accordo con la CECA, alla stipulazione del quale, a differenza di quello CEE-Finlandia, sono intervenuti gli Stati membri della CECA oltre che la Comunità stessa.

L'accordo in esame non si discosta, nella struttura come nel contenuto, dagli analoghi accordi conclusi con l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera e la Norvegia, pur tenendo conto di alcuni fattori legati a particolarità economiche della Finlandia.

Le disposizioni base sono contenute negli articoli 2, 6 e 9. È vietata l'introduzione negli scambi tra la Comunità e la Finlandia di nuovi dazi doganali all'importazione (art. 2) e all'esportazione (art. 6) o tasse di effetto equivalente. Quelli esistenti sono soppressi gradualmente secondo tappe stabilite dall'accordo (dazi all'importazione: art. 2) ovvero entro un unico termine fissato dallo stesso (dazi all'esportazione: art. 6). Sono altresì soppresse le restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente esistenti, nonchè vietata, a maggior ragione, l'introduzione di nuove (art. 9).

In materia di regole di concorrenza le disposizioni dell'accordo si ispirano da vicino a quelle del Trattato di Parigi (artt. 4, 65 e 66). Sono, infatti, vietati: le intese tra imprese tendenti a impedire, restringere o falsare il libero gioco della concorrenza; lo sfruttamento abusivo di posizioni dominan-

ti; gli aiuti pubblici che falsino la concorrenza (art. 18).

Dato il carattere degli accordi — che istituiscono una zona di libero scambio — un'attenzione particolare è stata riservata ai meccanismi di salvaguardia, i quali dovranno assicurare che l'instaurazione del libero scambio avvenga senza provocare distorsioni nelle correnti di traffico od arrecare pregiudizio all'attività economica delle Parti. È possibile, pertanto, fare ricorso a misure di salvaguardia in caso di: difficoltà settoriali o regionali, pratiche di *dumping*, distorsioni di traffico dovute a disparità tariffarie (le Parti mantengono infatti ciascuna la propria tariffa esterna), difficoltà nella bilancia dei pagamenti (artt. 20, 22 e 24).

Al fine di assicurare la corretta esecuzione dell'accordo è stato istituito un Comitato misto (art. 25), composto di rappresentanti delle Parti (art. 26), col compito di formulare raccomandazioni, nonchè adottare decisioni (nei casi previsti dall'accordo) che le Parti si impegnano ad applicare secondo i rispettivi ordinamenti.

In conclusione può dirsi che l'accordo con la Finlandia, analogamente agli altri accordi con i paesi membri dell'EFTA non aderenti alle Comunità europee, comportando un rilevante abbattimento di barriere doganali, dovrebbe contribuire a migliorare l'impiego delle risorse energetiche della Comunità del carbone e dell'acciaio, dei capitali e della manodopera legati a questo settore e permettere, quindi, a ciascun fattore produttivo di svolgere un'azione atta a produrre i migliori risultati in campo economico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita Commissione di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'Accordo citato, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato,

E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e la Repubblica di Finlandia concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

Articolo 1

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e della Repubblica di Finlandia.

Articolo 2

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

— il 1° aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 per cento del dazio di base;

— le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:

il 1° gennaio 1974,

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

Articolo 3

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità Europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 4

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità Europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della Tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 è applicato, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 5

1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sarà introdotta negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunità e la Finlandia, a partire dal 1° gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente:

— ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;

— le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

Articolo 6

Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1° gennaio 1974.

Articolo 7

Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di Finlandia, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.

Articolo 8

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

Articolo 9

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono sopresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 10

A partire dal 1° luglio 1977 i prodotti originari della Finlandia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 11

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbono e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Articolo 12

L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 13

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 14

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Finlandia, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

Articolo 15

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 16

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 17

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 18

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Finlandia:

- i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
- iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 19

1. La Comunità estende, per i prodotti del Capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio finlandese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio finlandese.

2. In materia di prezzi la Finlandia garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio finlandese che nel Mercato comune dei prodotti del Capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
- l'osservanza del principio di non discriminazione,
- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,
- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.

La Finlandia adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua, i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunità in tale materia.

Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, la Finlandia garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunità che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunità.

Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, la Finlandia assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunità e che limitano le possibilità di allineamento su tale mercato.

La Comunità ha fornito alla Finlandia l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni *ad hoc* concernenti il divieto di allineamento, nonché le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunicherà anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.

3. Se le offerte fatte da imprese finlandesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunità o se le offerte fatte da imprese della Comunità portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato finlandese e se tale pregiudizio è imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtù dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata può adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 20

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 21

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 22

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 23

1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 20 e 22 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 17 a 22, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 2, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 18, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 19, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.

Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata può adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficoltà derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonché ai rischi di distorsione della concorrenza. Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.

In caso di urgenza, la Parte contraente interessata può chiedere direttamente all'altra Parte contraente:

- di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
- di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.

La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, può avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.

c) Per quanto riguarda l'articolo 20, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.

Detta tassa compensatoria è calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

d) Per quanto riguarda l'articolo 21, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.

e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonché nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 24

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Finlandia, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 25

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 27

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste dal suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 28

L'Allegato ed i Protocolli annessi all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 29

Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di tre mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Tuttavia, le Parti contraenti possono continuare ad applicare l'Accordo per un periodo non superiore a nove mesi a decorrere dalla data alla quale l'Accordo viene effettivamente a scadere.

Articolo 30

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Finlandia.

Articolo 31

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo può entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.

Dopo il 1° gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1974.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

FATTO a Bruxelles, addì cinque ottobre millenovecentosettantatré.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België :

JOSEPH VAN DER MEULEN

På Kongeriget Danmarks vegne :

NIELS ERSBØLL

Für die Bundesrepublik Deutschland :

EBERHARD BOEMCKE

Pour la République française :

ETIENNE BURIN DES ROZIERS

For Ireland :

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana :

GIORGIO BOMBASSEI DE VETTOR

Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden :

EMMANUEL SASSEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :

MICHAEL PALISSER

A nome della Commissione delle Comunità Europee :

EDMUND WELLENSTEIN

Suomen tasavallan puolesta :

PENTTI TALVITIE

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti): A) Minerali di ferro e piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti): II. — Altri B) Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A) Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
27.02	Ligniti e agglomerati
27.04	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba: A) Di carbon fossile: II. — Altri B) Di lignite
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe: A) Ferro-manganese: I. — Contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B) Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbazzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A) Blumi e billette: I. — Laminati B) Bramme e bidoni: I. — Laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A) Semplicemente laminate o estruse a caldo D) Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. — Semplicemente placcate: a) Lamine o estruse a caldo

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:</p> <p>A) Profilati:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. — Semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. — Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Semplicemente placcati:</p> <p style="padding-left: 60px;">1) Laminati o estrusi a caldo</p> <p>B) Palancole</p>
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:</p> <p>A) Semplicemente laminati a caldo</p> <p>B) Semplicemente laminati a freddo:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. — Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a)</p> <p>C) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p style="padding-left: 20px;">III. — Stagnati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Latta</p> <p style="padding-left: 20px;">V. — Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Semplicemente placcati:</p> <p style="padding-left: 60px;">1) laminati a caldo</p>
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio laminato a caldo o a freddo:</p> <p>A) Lamiere dette « magnetiche »</p> <p>B) Altre lamiere:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. — Semplicemente laminate a caldo</p> <p style="padding-left: 20px;">II. — Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Di più di 1 mm. ma meno di 3 mm.</p> <p style="padding-left: 40px;">c) Di 1 mm. o meno</p> <p style="padding-left: 20px;">III. — Semplicemente lucidate, levigate a superficie specolare</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. — Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Stagnate:</p> <p style="padding-left: 60px;">1) Latta</p> <p style="padding-left: 60px;">2) Altre</p> <p style="padding-left: 40px;">c) Zincate o piombate</p> <p style="padding-left: 40px;">d) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)</p> <p style="padding-left: 20px;">V. — Altrimenti forgiate o lavorate:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:</p> <p style="padding-left: 60px;">2) Altre</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A) Acciai fini al carbonio:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. — Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">III. — Sbozzi in rotoli per lamiere</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. — Larghi piatti</p> <p style="padding-left: 20px;">V. — Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo:</p> <p style="padding-left: 40px;">d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p style="padding-left: 60px;">1) Semplicemente placcati:</p> <p style="padding-left: 80px;">aa) Laminati o estrusi a caldo</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.15 (seguito)	<p>VI. — Nastri:</p> <p>a) Semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie</p> <p>1) Semplicemente placcati:</p> <p>aa) Laminati a caldo</p> <p>VII. — Lamiere:</p> <p>a) Semplicemente laminate a caldo</p> <p>b) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>2) Inferiore a 3 mm.</p> <p>c) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>d) Altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>1) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p> <p>B) Acciai legati:</p> <p>I. — Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>b) Altri</p> <p>III. — Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. — Larghi piatti</p> <p>V. — Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1) Semplicemente placcati:</p> <p>aa) Laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. — Nastri:</p> <p>a) Semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1) Semplicemente placcati:</p> <p>aa) Laminati a caldo</p> <p>VII. — Lamiere:</p> <p>a) Lamiere dette « magnetiche »</p> <p>b) Altre lamiere:</p> <p>1) Semplicemente laminate a caldo</p> <p>2) Semplicemente laminate a freddo dello spessore:</p> <p>bb) Inferiore a 3 mm.</p> <p>3) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>4) Altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>aa) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p>
73.16	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:</p> <p>A) Rotaie:</p> <p>II. — Altre</p> <p>B) Controrotaie</p> <p>C) Traverse</p> <p>D) Stecche e piastre d'appoggio:</p> <p>I. — Lamine</p>

PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
CHE LA FINLANDIA PUÒ MANTENERE

1. In deroga all'articolo 9 dell'Accordo, la Finlandia può mantenere delle restrizioni quantitative sui seguenti prodotti:

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba

2. Le restrizioni quantitative che la Finlandia può mantenere conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo sono applicate in modo da offrire agli esportatori della Comunità la possibilità, per i prodotti di cui al paragrafo 1, di entrare in concorrenza per una congrua parte del mercato finlandese, con altri fornitori a condizioni uguali ed eque, tenuto conto del normale sviluppo degli scambi.

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I PAGAMENTI E I CREDITI COMMERCIALI

1. In deroga all'articolo 14 dell'Accordo, la Finlandia può mantenere, fintanto che resti in vigore la decisione del Consiglio dell'OECD del 23 luglio 1968 o ogni nuova decisione avente lo stesso oggetto, le restrizioni concernenti:

— i crediti all'importazione direttamente connessi a transazioni commerciali di durata superiore a sei mesi, accordati da non residenti a residenti;

— i crediti direttamente connessi a transazioni commerciali, accordati da istituti di credito finlandesi a non residenti.

2. Tali deroghe formano oggetto di consultazioni in sede di Comitato misto in particolare se ne risultano difficoltà negli scambi.

ATTO FINALE

I rappresentanti

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

E DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

riuniti a Bruxelles, il 5 ottobre 1973

per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, hanno, al momento della firma di questo Accordo,

— adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto:

Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo,

— preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente Atto:

1. Dichiarazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio relativa all'articolo 18, paragrafo 1 dell'Accordo.

2. Dichiarazione del Governo della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.

FATTO a Bruxelles, addì cinque ottobre millenovecentosettantatré.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België :

JOSEPH VAN DER MEULEN

På Kongeriget Danmarks vegne :

NIELS ERSBØLL

Für die Bundesrepublik Deutschland :

EBERHARD BOEMCKE

Pour la République française :

ETIENNE BURIN DES ROZIERS

For Ireland :

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana :

GIORGIO BOMBASSEI DE VETTOR

Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden :

EMMANUEL SASSEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :

MICHAEL PALISSER

A nome della Commissione delle Comunità Europee :

EDMUND WELLENSTEIN

Suomen tasavallan puolesta :

PENTTI TALVITIE

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE
DELLA NOZIONE DI « PARTI CONTRAENTI » CHE FIGURA DALL'ACCORDO

Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », figurante in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunità e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri, o la Comunità e d'altro canto la Finlandia. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sarà desunto dai provvedimenti in causa dell'Accordo, come dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
RELATIVA ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

La Comunità Economica Europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 18, paragrafo 1 dell'Accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo 4, lettera c), nell'articolo 65, nell'articolo 66, paragrafo 7, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO A BERLINO

L'Accordo è applicabile anche al Land di Berlino sempreché il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.